

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ISCRITTI MOROSI SOSPESI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La bozza di regolamento che configuri la possibilità, per gli ordini che lo adottassero, di cancellare un sospeso a tempo indeterminato per morosità, consente di illustrare alcuni argomenti di riflessione.

Esiste una apparente contraddizione tra "sospensione a tempo indeterminato" e "facoltà di cancellazione". Se la sospensione è a tempo indeterminato, non si configurerebbe la possibilità di cancellazione su iniziativa dell'ordine.

Tuttavia il rischio di impugnazione del provvedimento è trascurabile, alla luce di alcune considerazioni:

a) il sospeso a tempo indeterminato è "disincentivato" alla reinscrizione, in quanto dovrebbe pagare tutte le quote arretrate, ovvero quel debito maturato prima e dopo il provvedimento di sospensione, fino alla data di reinscrizione. Quindi, può ritenere conveniente dal punto di vista economico restare silente e sopportare la cancellazione.

b) il sospeso che si veda recapitare l'invito a presentarsi e rivalutare la propria posizione è messo nella condizione di poter difendersi in contraddittorio con l'ente creditore e documentare eventualmente la propria posizione.

c) il comportamento stesso dell'iscritto, il quale, privato con la sospensione della possibilità di esercitare la professione regolamentata, eccezion fatta per le ipotesi di esercizio abusivo ex art. 348 c.p., comprova la volontà di disattendere gli obblighi sottesi all'iscrizione e il disinteresse alla reinscrizione ed agli altri "doveri" legati all'iscrizione, come quelli, ad esempio di comunicare la PEC professionale oppure confermare o meno la variazione del proprio domicilio professionale o la residenza, che restano condizioni essenziali alla validità dell'iscrizione all'ordine.

Sicché, nel caso di provvedimento di cancellazione, l'iscritto sospeso non può eccepire la mancata conoscenza del procedimento in atto né del contenuto stesso dell'invito, che testualmente avverte delle conseguenze legate al procedimento di cancellazione;

d) dal punto di vista strettamente giudiziario/processuale, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall'albo sono impugnabili innanzi il Consiglio nazionale, in quanto materia sottoposta alla giurisdizione domestica dell'Ente esponente di Categoria, in funzione di giudice speciale, secondo le previsioni di cui alla VI Disp Trans finale della Costituzione, espressione del più ampio concetto di "autodichia" della magistratura domestica degli ordini professionali esclusivamente nelle materie ad esse deputate.

Nel caso in cui il soggetto cancellato, secondo la procedura di cui all'articolo 3, dovesse chiedere la reinscrizione allo stesso o ad altro ordine territoriale, deve pagare le quote arretrate maturate fino alla sua cancellazione dall'albo.

Articolo 4

A seguito dell'invito di cui all'art. 3, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento del riscontro per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, si dà luogo al procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 3 comma 2.

L'efficacia del provvedimento di cancellazione decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale sia stato deliberato.

ARTICOLO 5

Anche in caso di cancellazione, le quote annuali arretrate e non corrisposte prima della sospensione continuano ad essere dovute dal soggetto cancellato. L'Ordine procederà al recupero del credito al fine di tutelare gli interessi dell'Ente.

ARTICOLO 6

Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione dall'albo deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il periodo di iscrizione pregresso e mai corrisposte. Per effetto della cancellazione dall'albo professionale, la prescrizione dei crediti, derivanti dalle quote annuali insolute, è interrotta e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della domanda di reinscrizione.

ARTICOLO 7

Nei confronti dei periti industriali e dei periti industriali laureati già destinatari di provvedimento di sospensione a tempo indeterminato a causa della morosità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano la procedura disciplinata negli artt. dal 3 al 6.

ARTICOLO 8

Il Consiglio dell'Ordine provvede senza indugio alla annotazione del provvedimento di cancellazione dell'iscritto sospeso a tempo indeterminato per morosità sull'Albo nazionale di cui all'art. 3 D.P.R. n. 137/2012. Il provvedimento ha efficacia immediatamente esecutiva.

ARTICOLO 9

Contro il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale, è possibile ricorrere al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, secondo le modalità e le decadenze previste dal D.M. 1 ottobre 1948 e dall'art. 15 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.